

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 24-8589

POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l'attuazione della misura 1.8vii.5.3.01 "Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica". Individuazione di Agenzia Piemonte Lavoro beneficiario della misura e autorizzazione ai sensi Art.8, co.8, della L.R. 34/2008. Spesa prevista 3.000.000,00 su cap. vari Bilancio 2019-2021.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e s.m.i. e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 è relativo al Fondo sociale europeo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.i.;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 così come modificata dalla Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;

con la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12 dicembre 2014 sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020) così come modificata dalla Decisione di esecuzione C(2018) 5566 del 17 agosto 2018;

la D.G.R. n. 57-868 del 29.12.2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013 ha riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12.12.2014”;

la D.G.R. n. 15-1644 del 29.06.2015 avente per oggetto la presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

con la D.G.R. n. 25-4110 del 24.10.2016, in esecuzione dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Giunta regionale ha designato la Direzione "Coesione sociale" quale Autorità di Gestione e il Settore "Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie" quale Autorità di Certificazione del POR della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE per la Programmazione 2014/2020, CCI 2014IT05SFOP013;

la Determinazione n. 807 del 15.11.2016, ai sensi dell'art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato i documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;

la D.G.R. n. 28 – 7566 del 21.09.2018 ha riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte – CCI 2014IT05SFOP013 - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2018)5566 del 17.08.2018.

la Determinazione n. 1610-1684 del 21.12.2018 "Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma

Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018”.

Premesso, inoltre, che:

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all’art. 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;
- l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni, prevedendo, nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale, che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali;
- la convenzione tra il Ministero e la Regione Piemonte, sottoscritta in data 10.12.2015, ha regolato i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla gestione della fase transitoria, per il biennio 2015-2016;
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015 “*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”, all’art. 16, ha conferito all’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito APL) il coordinamento e la gestione dei servizi per l’impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché quelle di raccordo con l’Agenzia nazionale per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima;
- la L.R. n. 26 del 22.12.2015 “*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015*”, con l’art. 57 ha di conseguenza modificato l’art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i., al fine di adeguare la disciplina dell’ APL alle nuove funzioni; in particolare la nuova formulazione del predetto art. 6 stabilisce che l’APL coordina e gestisce i Centri per l’impiego di cui all’articolo 20, della L.R. 34/2008 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’articolo 16 della L.R. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, assicurando l’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell’avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della legge 56/1987;
- in data 29 dicembre 2016, con D.G.R. 51-4525 e con D.G.R. n. 50-4524, rispettivamente sono stati approvati lo schema di convenzione per la prosecuzione per l’anno 2017 dell’assegnazione temporanea del personale dei Centri per l’impiego all’APL regolandone i relativi rapporti giuridici e recepito il “Rinnovo dell’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017”, siglato nella Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- con D.G.R. n. 39-5675 del 25.09.2017 è stato approvato, in attuazione dell’Accordo Quadro del 22/12/2016, lo schema per il rinnovo della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione

dei servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro anno 2017, anche dal punto di vista finanziario confermando la ripartizione già in atto;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, disciplina alcuni aspetti necessari a completare il processo di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e a consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, stabilendo, tra l'altro, che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego viene trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;
- con D.G.R. n. 16-6740 del 13 aprile 2018, sono stati approvati lo schema tipo di convenzione e il relativo addendum per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018, ai sensi della L. 27 dicembre 2017, n. 205;
- la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi hanno approvato e sottoscritto la suddetta convenzione e il correlato addendum;
- la legge regionale n. 7/2018, nel riscrivere l'art. 8 della L.R. 34/2008, ha dettato una nuova disciplina dell'organizzazione dell'APL, nonché del processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei CPI provenienti dalle province e Città Metropolitana di Torino alla Regione e all'APL;
- con D.G.R. del 20 luglio 2018, n. 21-7246 è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la prosecuzione della gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 31.10.2018, ai sensi della sopra citata L.R. 7/2018;
- con deliberazione del 30 ottobre 2018, n. 61-7800 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i.;
- con deliberazione del 30 ottobre 2018, n. 62-7801 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l'impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse;
- con deliberazione del 14 dicembre 2018, n. 57-8111 la Giunta regionale ha provveduto a prendere atto, per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 34/2008, e s.m.i., della determinazione del Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro n. 703 del 05.12.2018, per la parte relativa al Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020; a definire, ai sensi dell'art. 8 della LR 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018, la dotazione organica dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2018-2020, per una spesa complessiva presunta pari a €. 6.307.884,40 per l'anno il 2018; €. 7.709.570,29, per l'anno 2019; €. 7.709.570,29, per l'anno 2020; nonché a dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nella suddetta DGR 62-7801 del 30.10.2018.

Richiamato che il POR FSE 2014-2020:

- relativamente all'Asse prioritario 1 “Occupazione”, prevede in corrispondenza della priorità d'investimento 8vii “*La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati*”, l'Obiettivo specifico 5 “*Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso (RA 8.7)*”;
- nell'ambito delle azioni da finanziare, previste dall'Accordo di partenariato, individua quelle che possano meglio contribuire al conseguimento del sopra indicato Obiettivo specifico 5:

1. Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force (8.7.1)

2. Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale (8.7.2)

3. Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni) (8.7.4);

- delinea tutte le azioni sopra indicate al fine di rendere disponibile al sistema regionale dei servizi per l'impiego un'infrastruttura di risorse, strumentali (il sistema informativo e le sue applicazioni), umane (gli operatori e i professionisti dell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro) e organizzative (i dispositivi di regolamentazione, monitoraggio e valutazione), adeguata agli impegnativi compiti che attendono nel medio periodo: l'attuazione della YEI, l'erogazione delle azioni previste dai LEP e, più in generale, le iniziative finalizzate a contrastare la disoccupazione giovanile, a promuovere l'occupazione di qualità, a favorire l'inclusione attiva dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalizzazione, a formare le competenze rispondenti ai fabbisogni del sistema produttivo regionale e agli scenari auspicabili nel medio/lungo termine, in pratica la quasi totalità delle priorità di investimento prescelte per la programmazione operativa del FSE 2014-2020 in Piemonte;

- prevede che l'obiettivo specifico opera esclusivamente mediante iniziative per il potenziamento di strutture e sistemi e che, pertanto, si escludono destinatari diretti: quanto ai beneficiari, si tratterà prevalentemente delle istituzioni pubbliche e, per quanto di rispettiva competenza, degli operatori accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro e delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Ritenuto necessario dare attuazione alla predetta Azione 3 dell'Obiettivo specifico 5, approvando una misura dedicata (1.8vii.5.3.01) denominata *“Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica”*, stabilendo:

- di individuare come beneficiario, così come definito all'art. 2, punto 10, del Regolamento UE 1303/2013, l'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i., anche in considerazione del sopra riportato quadro normativo di riferimento; in particolare, in quanto ente che, ai sensi della citata L.R. 34/2008 e s.m.i., è titolare delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, co.3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- che i macro obiettivi previsti per la misura sono:

- il miglioramento dei servizi per l'impiego e la valorizzazione delle competenze e delle prerogative delle istituzioni pubbliche;

- il potenziamento delle relazioni tra il sistema dei servizi per l'impiego e, per un verso, le Agenzie educative presenti sul territorio (istituzioni scolastiche e Agenzie formative) e, per l'altro gli organismi di rappresentanza del lavoro;

- la definizione e attuazione di piani, azioni e strumenti condivisi per la cooperazione tra attori preposti all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

- di destinare, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, la somma di € 3.000.000,00, quale contributo nel rispetto dell' art. 12 della legge 241/1990 in favore di APL per la realizzazione di un Progetto pilota di rafforzamento dei centri per l'impiego, della durata massima triennale, da trasmettere alla Direzione Coesione Sociale, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;

- che il Progetto di cui sopra dovrà rispettare i seguenti indirizzi:

- dovrà contenere l'indicazione di metodologie e strumenti per potenziare le relazioni tra il sistema dei servizi per l'impiego, le Agenzie educative presenti sul territorio (istituzioni scolastiche e Agenzie formative), gli organismi di rappresentanza del lavoro e per facilitare la cooperazione tra gli attori preposti all'intermediazione tra domanda e offerta;

- dovrà produrre una ricaduta sul territorio regionale sia in termini qualitativi che quantitativi;
- il risultato atteso in termini qualitativi sarà l'attivazione di nuove relazioni tra il sistema pubblico dei servizi per impiego e gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni) o il potenziamento di relazioni già esistenti.
- in particolare, con riferimento ai compiti previsti all'art. 20 della L.R. 34/2008 e s.m.i., e al fine di assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall'articolo 28 del D.Lgs. 150/2015, il Progetto dovrà tendere a rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni erogate dai CPI;
- potrà svilupparsi anche mediante l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato e/o l'acquisizione di servizi esterni nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Richiamato, a tal proposito, l'articolo 8, comma 8, secondo periodo, della L.R. 34/2008 e s.m.i. che stabilisce che: *“Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività”*.

Ritenuto pertanto di autorizzare APL ai sensi dell'art.8, co.8 della L.R. 34/2008 s.m.i., ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato, in osservanza della normativa vigente nei limiti delle risorse destinate per l'attuazione della misura di cui alla presente deliberazione.

Acquisito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 34/2008, il parere favorevole della Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, di cui al D.P.G.R. 53/2017, espresso nella seduta del 17 dicembre 2018.

Dato atto che alla spesa di € 3.000.000,00 si farà fronte con le seguenti risorse del POR FSE 2014-2020 stanziati nel modo seguente:

- esercizio 2019 per Euro 800.000,00, di cui:
Euro 400.000,00 cap. 147679 Fondo Sociale Europeo
Euro 280.000,00 cap. 147734 Fondo di rotazione
Euro 120.000,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale
- esercizio 2020 per Euro 1.445.000,00, di cui:
Euro 722.500,00 cap. 147679 Fondo Sociale Europeo
Euro 505.750,00 cap. 147734 Fondo di rotazione
Euro 216.750,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale
- esercizio 2021 per Euro 755.000,00, di cui:
Euro 377.500,00 cap. 147679 Fondo Sociale Europeo
Euro 264.250,00 cap. 147734 Fondo di rotazione
Euro 113.250,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, nell'ambito del POR FSE 2014/2020, gli indirizzi per l'attuazione della predetta misura 1.8vii.5.3.01 denominata “Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica”, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- individuare nella Agenzia Piemonte lavoro di cui all'art.6 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., il beneficiario della misura, così come definito dall'art.2, punto 10 del regolamento U.E. 1303/2013;

- di autorizzare APL ai sensi dell'art.8, co.8 della L.R. 34/2008 s.m.i., ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato, in osservanza della normativa vigente, e/o ad acquisire servizi esterni nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, nei limiti delle risorse destinate per l'attuazione della misura di cui alla presente deliberazione;
- dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento e per la concessione di un contributo ex art. 12 della Legge 241/1990.

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l'articolo 2 della L.R. 14 maggio 2015, n.9 “Legge finanziaria per l'anno 2015”, con cui è stato adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, annualmente rimodulabile con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo;
- la D.G.R. 1-27 del 18/12/2018 “DDL regionale: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- il disegno di legge n. 342 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021", presentato dalla Giunta regionale in data 18.12.2018;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie" che autorizza l'esercizio provvisorio sulle somme stanziare nel predetto disegno di legge n. 342/18;
- la D.G.R. n. 1-8624 del 11.01.2019 "esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21.12.2018 n. 30 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del bilancio in capitoli, ai fini della gestione”;
- la L.R. n. 30 del 21/12/2018 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”.

Preso atto che le suddette risorse non sono soggette alle limitazioni previste dall'art. 2 della Legge regionale 30 del 21.12.2018, in quanto trattasi di spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione Europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza (art. 1, comma 3 L.R. 30/2018).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- approvare, nell'ambito del POR FSE 2014/2020, gli indirizzi per l'attuazione della misura 1.8vii.5.3.01 denominata “Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica”, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare nella Agenzia Piemonte lavoro di cui all'art.6 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., il beneficiario della misura, così come definito dall'art.2, punto 10 del regolamento U.E. 1303/2013;
- di autorizzare APL, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della L.R: 34/2008 e s.m.i., ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato, in osservanza della normativa vigente, e/o ad acquisire

servizi esterni nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, nei limiti delle risorse affidate per l'attuazione della misura di cui alla presente deliberazione;

- di destinare, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, la somma di € 3.000.000,00, quale contributo nel rispetto dell' art. 12 della legge 241/1990 in favore di APL per la realizzazione di un Progetto pilota di rafforzamento dei centri per l'impiego, della durata massima triennale, da trasmettere alla Direzione Coesione Sociale, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;

- di dare atto che alla spesa di € 3.000.000,00 si farà fronte con le seguenti risorse del POR FSE 2014-2020 stanziati nel modo seguente:

esercizio 2019 per Euro 800.000,00, di cui:

Euro 400.000,00 cap. 147679 Fondo Sociale Europeo

Euro 280.000,00 cap. 147734 Fondo di rotazione

Euro 120.000,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale

esercizio 2020 per Euro 1.445.000,00, di cui:

Euro 722.500,00 cap. 147679 Fondo Sociale Europeo

Euro 505.750,00 cap. 147734 Fondo di rotazione

Euro 216.750,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale

esercizio 2021 per Euro 755.000,00, di cui

Euro 377.500,00 cap. 147679 Fondo Sociale Europeo

Euro 264.250,00 cap. 147734 Fondo di rotazione

Euro 113.250,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale

- di dare atto che le suddette risorse non sono soggette alle limitazioni previste dall'art. 2 della Legge regionale 30 del 21.12.2018 in quanto trattasi di spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione Europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza (art. 1, comma 3 L.R. 30/2018);

- di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento e per la concessione di un contributo ex art. 12 della Legge 241/1990;

- di stabilire che il termine del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione del Progetto pilota di rafforzamento dei centri per l'impiego sopra indicato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ATTO DI INDIRIZZO

Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica - Misura 1.8vii.5.3.01

Periodo 2019-2022

Deliberazione della Giunta Regionale n _____ del _____

INDICE

1.	QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI	3
2.	OGGETTO DELLA POLITICA	5
3.	OBIETTIVI DELLA MISURA	5
4.	BENEFICIARIO	5
5.	DEFINIZIONE DI OPERAZIONE	6
6.	FORMA DEL SOSTEGNO	6
7.	INTERVENTI AMMISSIBILI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO	6
8.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	7
9.	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	7
10.	RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA	8
11.	COSTI AMMISSIBILI	8
12.	CUMULO CON ALTRE FORME DI SOSTEGNO	9
13.	RENDICONTAZIONE DEI COSTI	9
14.	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	10
15.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
16.	AIUTI DI STATO	11
17.	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	11
18.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12
19.	CONTROLLI	12
20.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE	13
21.	DISPOSIZIONI FINALI	13
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
23.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	15
23.1	Riferimenti comunitari	15
23.2	Riferimenti nazionali	16
23.3	Riferimenti regionali	16

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

Il presente Atto di indirizzo contribuisce, nelle sue diverse declinazioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020"¹, ed in particolare all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Regione Piemonte ha declinato la Strategia Europa 2020 nell'ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("Fondi SIE") per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 2014-20.

L'intervento oggetto del presente atto è finalizzato a potenziare il raccordo dei servizi pubblici per l'impiego (Centri per l'Impiego) con gli altri operatori del mercato del lavoro.

La finalità generale dell'intervento è tendere a migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi erogati a coloro, uomini e donne, che si rivolgono ai servizi al lavoro sul territorio regionale.

A tali finalità contribuisce, in particolare, la seguente Azione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014, modificata con decisione C(2018)5566 final del 17 agosto 2018², nell'ambito della quale trova codificazione la Misura oggetto del presente atto: Misura 1.8vii.5.3.01 "*Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica*".

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro ha la necessità di adeguarsi agli impegnativi compiti che lo attendono nel breve e medio periodo: l'attuazione della YEI, l'erogazione delle azioni previste dai LEP e, più in generale, le iniziative finalizzate a contrastare la disoccupazione giovanile, a promuovere l'occupazione di qualità, a favorire l'inclusione attiva dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalizzazione, a formare le competenze rispondenti ai fabbisogni del sistema produttivo regionale e agli scenari auspicabili nel medio/lungo termine.

In questo periodo diventa particolarmente strategico, per affrontare le impegnative sfide, il raccordo tra gli operatori del mercato del lavoro, in particolare perché consente la definizione di piani, azioni e strumenti condivisi per supportare la cooperazione tra gli attori stessi, migliorando l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Un sistema regionale dei servizi per l'impiego rafforzato in termini di risorse strumentali (il sistema informativo e le sue applicazioni), umane (gli operatori e i professionisti dell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro) e organizzative (i dispositivi di regolamentazione, monitoraggio e valutazione) consente di affrontare adeguatamente e in forma integrata tali sfide.

Il D.Lgs n. 150/2015 prevede l'individuazione delle funzioni e dei compiti dei diversi soggetti ed Enti coinvolti in una logica di "rete di servizi per le politiche per il lavoro" attribuendone i ruoli. Le Regioni che esercitano funzioni di indirizzo politico e programmazione delle politiche attive da

¹ Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020, "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva".

² La decisione di esecuzione in oggetto ha approvato il Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (CCI 2014IT05SFOP013), così come modificato e presentato nella sua versione definitiva in data 5 luglio 2018, ed è stata recepita con D.G.R n. 28-7566 del 21 settembre 2018.

attuare sul territorio, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati dallo Stato, erogano - direttamente o per il tramite di Agenzie regionali - i servizi e le misure di politica attiva del lavoro rientranti nei LEP ai sensi del disposto D.Lgs n. 150/2015; di particolare importanza sono le attività di orientamento, avviamento alla formazione e riqualificazione accompagnamento al lavoro, che devono essere svolte nei confronti dei disoccupati e dei soggetti a rischio di disoccupazione. L'erogazione di parte di queste misure e servizi avviene normalmente mediante i Centri per l'Impiego (CPI) che, insieme alle strutture private accreditate, costituiscono la rete dei Servizi per il lavoro.

La finalità dell'intervento operato con il D.Lgs. n. 150/2015 è, in sostanza, realizzare l'impianto normativo e conseguentemente organizzativo e tecnico, per la modernizzazione del mercato del lavoro, mettendo in grado le strutture pubbliche, anche in cooperazione con le strutture private, da un lato di esercitare validamente la tradizionale funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, dall'altro, di offrire il supporto necessario per il funzionamento c.d. *work to fare* in cui la fruizione di strumenti a sostegno del reddito è condizionata da un comportamento attivo del beneficiario.

Il ruolo giocato dalle strutture pubbliche dovrebbe permettere di uscire dal tradizionale modello assistenziale (politiche passive) ed avviare quello dell'assistenza alla ricerca dell'occupazione.

Il nodo cruciale per il passaggio effettivo a questa diversa impostazione è senza dubbio l'efficienza delle strutture che presidiano il mercato del lavoro. Non vanno dimenticati, nell'impatto con le strutture citate, in particolare quelle locali, i complessi mutamenti culturali e sociali che la norma richiede ai cittadini nella loro relazione con i servizi.

Come evidenziato nel "Rapporto sul mercato del lavoro 2013-14" CNEL 2014, modernizzare il mercato del lavoro significa innanzitutto modernizzare i servizi pubblici per l'impiego che devono *"assumere un ruolo più globale di fornitori di servizi permanenti, nel campo della valutazione delle competenze, della definizione dei profili, dell'organizzazione delle formazioni, dell'orientamento professionale individuale e della consulenza ai clienti (lavoratori e datori di lavoro) facendo combaciare la domanda e l'offerta di lavoro e offrendo servizi ai datori di lavoro, nonché aiutando le persone più lontane dal mercato del lavoro a far fronte alle difficoltà che incontrano"*.

Nel contesto delineato, il raccordo dei Centri per l'Impiego con gli altri operatori del mercato del lavoro e in particolare quelli di natura pubblica diventa indispensabile per il miglioramento dell'erogazione di misure di politica attiva nei confronti dei cittadini e per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Al fine di realizzare tale raccordo e l'integrazione di attori e servizi che operano nel mercato del lavoro, il servizio pubblico deve necessariamente essere rafforzato anche con un potenziamento organico con l'assunzione di nuovi operatori e/o l'acquisizione di servizi esterni.

L'intervento promosso dal presente atto contribuisce al perseguimento dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, parità tra uomini e donne e non discriminazione così come specificati nella Sezione 11 del POR FSE 2014/2020.

2. OGGETTO DELLA POLITICA

La Regione Piemonte intende promuovere e finanziare la Misura 01 – “Rafforzamento dei Centri per l’Impiego e del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica”, che si inserisce nel seguente quadro programmatico del POR FSE 2014-2020:

POR FSE 2014-2020:			
ASSE	PRIORITA' DI INVESTIMENTO	OBBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE
1 “Occupazione”	8vii “La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati”.	5 - “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso (RA 8.7)”.	3 - “Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)”.

Nei paragrafi che seguono vengono descritte le caratteristiche della Misura 1.8vii.5.3.01. Ulteriori indicazioni operative potranno fornite nei dispositivi attuativi.

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

Con la presente misura la Regione Piemonte intende:

- migliorare i servizi per l’impiego e valorizzare le competenze e le prerogative delle istituzioni pubbliche;
- potenziare le relazioni tra il sistema dei servizi per l’impiego e, per un verso, le Agenzie educative presenti sul territorio (istituzioni scolastiche e Agenzie formative) e, per l’altro gli organismi di rappresentanza del lavoro;
- definire e attuare piani, azioni e strumenti condivisi per favorire la cooperazione tra gli attori preposti all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

4. BENEFICIARIO

Per l’attuazione della Misura 1.8vii.5.3.01 è beneficiario, così come definito all’art. 2, punto 10, del Regolamento UE 1303/2013, l’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito APL), di cui all’art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i., in quanto ente che, ai sensi della L.R. 34/2008 e s.m.i., è titolare delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l’impiego previsti in attuazione del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, co.3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183).

5. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Per l'attuazione della Misura 1.8vii.5.3.01 si individua l'operazione, come definita all'art. 2, punto 9, del Regolamento UE 1303/2013, il Progetto pilota di rafforzamento dei centri per l'impiego, della durata massima triennale, che APL dovrà trasmettere alla Direzione Coesione Sociale, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione che approva i presenti indirizzi.

L'avvio dell'operazione costituisce l'avvio delle attività per la realizzazione del Progetto da parte di APL.

6. FORMA DEL SOSTEGNO

Per la realizzazione del Progetto è prevista la concessione di un contributo nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i. a copertura del 100% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risultasse inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

Il contributo potrà, altresì, essere ridotto in caso realizzazione parziale delle attività previste o in caso di applicazione di tassi di rettifica di cui alla *“Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 final del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”*.

7. INTERVENTI AMMISSIBILI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto dovrà essere predisposto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- dovrà produrre una ricaduta sul territorio regionale sia in termini qualitativi che quantitativi: il risultato atteso in termini qualitativi sarà l'attivazione di nuove relazioni tra il sistema pubblico dei servizi per impiego e gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni) o il potenziamento di relazioni già esistenti;
- dovrà tendere a rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni erogate dai CPI in particolare, con riferimento ai compiti previsti all'art. 20 della L.R. 34/2008 e s.m.i., e al fine di assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall'articolo 28 del D.Lgs. 150/2015.

Il Progetto può contemplare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sperimentazioni di nuove modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi, di innovazioni di prodotto o di processo;
- azioni di rafforzamento delle competenze;

- organizzazione e/o la partecipazione a interventi per potenziare le relazioni tra il sistema dei servizi per l'impiego, le Agenzie educative presenti sul territorio (istituzioni scolastiche e Agenzie formative), gli organismi di rappresentanza del lavoro e per facilitare la cooperazione tra gli attori preposti all'intermediazione tra domanda e offerta;
- attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato;
- acquisizione di servizi esterni nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Il Progetto deve essere così articolato:

- descrizione analitica delle attività complessivamente previste e coerenza con il contesto di riferimento (normativo, territoriale, ecc.),
- descrizione della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare per potenziare le relazioni tra il sistema dei servizi per l'impiego, le Agenzie educative presenti sul territorio (istituzioni scolastiche e Agenzie formative), gli organismi di rappresentanza del lavoro e per facilitare la cooperazione tra gli attori preposti all'intermediazione tra domanda e offerta;
- descrizione degli elementi più significativi previsti al fine di rispettare, nello sviluppo dell'iniziativa, i principi generali di promozione della parità fra uomini e donne, non discriminazione e dello sviluppo sostenibile;
- descrizione delle fasi operative e del cronoprogramma di massima delle attività;
- indicazione del piano dei conti dell'intervento predisposti sulla base del modello allegato alle Linee guida regionali FSE da ultimo approvate con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610-1684 del 21.12.2018;
- descrizione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario con riferimento alle attività previste con indicazione del personale coinvolto e dei relativi ruoli per la realizzazione del progetto.

Nella descrizione il beneficiario deve, altresì, dare evidenza della coerenza dell'intervento con il Piano di attività annuale di APL, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. 34/2008 e s.m.i.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Gli interventi previsti dal Progetto devono concludersi entro il 30 giugno 2022.

9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto sarà sottoposto da parte della Direzione Coesione Sociale a verifica di ammissibilità e a valutazione di coerenza con gli indirizzi indicati nel presente provvedimento.

Si prevede una preliminare verifica di ammissibilità del Progetto con lo scopo di verificarne:

- la piena aderenza all'ambito di applicazione del FSE;
- la compatibilità con le attività previste dal POR;
- il rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1303/2013;

- l'assenza di duplicazione di finanziamenti con fondi dell'UE, nazionali e regionali;
- il rispetto dei principi orizzontali del POR di pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile.

Il mancato inserimento dei principi orizzontali e della loro valorizzazione nel Progetto determina l'inammissibilità dello stesso.

In caso di esito negativo relativo alla ammissibilità, la Direzione Coesione Sociale ne darà tempestiva comunicazione ad APL, chiedendo contestualmente la presentazione di un nuovo Progetto conforme alle prescrizioni indicate.

La valutazione di coerenza considererà il Progetto rispetto agli indirizzi indicati nel presente provvedimento.

10. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per la presente Misura .8vii.5.3.01 per il periodo considerato ammontano a euro 3.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020.

Le risorse previste per l'attuazione della presente Misura 1.8vii.5.3.01 costituiscono un contributo ex art. 12 della Legge 241/1990.

11. COSTI AMMISSIBILI

L'Agenzia Piemonte Lavoro deve procedere alla rendicontazione a costi reali dei costi diretti relativi all'operazione, nel rispetto di quanto indicato nella Determinazione della Direzione Coesione sociale n. 1610-1684 del 21.12.2018 e, in particolare, delle disposizioni contenute nelle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte" (di seguito, Linee guida regionali FSE) e relativi allegati.

I costi indiretti sono riconosciuti su base forfettaria nella misura del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'art. 68, par. 1, lettera b), del Regolamento (UE) n.1303/2013 e in coerenza con quanto stabilito nella citata Determinazione; per tali costi non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo.

In aggiunta ai costi non ammissibili al finanziamento del FSE, stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea di riferimento e nelle citate Linee guida regionali FSE, non sono, inoltre, considerati ammissibili per l'operazione in oggetto i costi relativi al personale interno dell'Agenzia Piemonte Lavoro, assunto mediante contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche nella forma dell'assegnazione temporanea di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., già in servizio alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione che approva i presenti indirizzi. Sono, invece, ammissibili i costi relativi al personale dell'Agenzia Piemonte Lavoro assunto con contratti di lavoro a tempo determinato per la realizzazione del Progetto.

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all'acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili.

Sono, invece, ammissibili i costi relativi all'acquisto di altri beni strumentali, diversi da quelli sopra indicati, i quali non devono complessivamente superare il 15% del valore del Progetto. È inoltre ammissibile l'acquisto di beni usati nei limiti e secondo le specifiche indicate nelle citate Linee guida regionali FSE.

Oltre al costo per l'acquisto di beni, costituisce spesa ammissibile al contributo del FSE, l'ammortamento dei beni (sia nuovi sia usati) acquistati per la realizzazione dell'operazione, alle condizioni disciplinate dall'art. 69, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non è possibile finanziare contemporaneamente l'acquisto di beni (nuovi o usati) e il relativo ammortamento.

Sono, inoltre, ammissibili le spese per il noleggio o la locazione o il leasing dei beni necessari per la realizzazione dell'operazione, per i quali si rimanda alle disposizioni previste dalle citate Linee guida regionali FSE.

I beni oggetto di acquisto o di noleggio o di locazione devono essere necessari all'attuazione dell'operazione oggetto di contributo.

In generale tutte le spese rendicontate devono essere strettamente riferibili all'operazione oggetto di contributo.

I costi devono essere sostenuti a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione che approva i presenti indirizzi.

L'acquisto di servizi e di beni deve avvenire da parte del beneficiario nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché della normativa applicabile in materia.

12. CUMULO CON ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni.

Il beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di altre agevolazioni già ricevute e riguardanti il medesimo intervento in fase di presentazione del Progetto.

Nel caso di ulteriori agevolazioni ottenute per la realizzazione della medesima operazione successivamente alla data di presentazione del Progetto, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Coesione Sociale.

13. RENDICONTAZIONE DEI COSTI

La rendicontazione *in itinere* dovrà essere presentata con cadenza semestrale entro le seguenti scadenze: 31/12/2019, 30/06/2020, 31/12/2020, 30/06/2021, 31/12/2021.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 30/09/2022.

Per la rendicontazione *in itinere* e finale il beneficiario è tenuto a trasmettere, mediante il Sistema Informativo a ciò dedicato, la documentazione indicata nelle citate Linee guida regionali FSE.

Si ricorda che, ai fini dell'espletamento dei controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione, oltre alla documentazione comprovante la spesa (fatture o documenti contabili equivalenti

comprovanti le spese sostenute e rendicontate, evidenza dei pagamenti effettuati, ecc.), copia della documentazione relativa all'espletamento delle procedure d'appalto e della documentazione inerente alla fase di esecuzione dei contratti.

In sede di rendicontazione finale, oltre alla documentazione prevista, deve essere prodotta una relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'operazione.

14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi:

- realizzare il Progetto, presentare la rendicontazione delle spese, la documentazione sulle procedure d'appalto espletate, ivi compresa la fase di esecuzione dei contratti, e la documentazione relativa all'attuazione dell'intervento nei tempi e nei modi previsti;
- garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- comunicare eventuali variazioni/modifiche al Progetto approvato;
- consentire i controlli previsti;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa unionale e dal POR Piemonte FSE 2014-2020;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;
- comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento di altre forme agevolazione in relazione all'operazione oggetto di contributo.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- 25% del contributo all'avvio dell'operazione, previa richiesta da parte del beneficiario; tale quota verrà erogata compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista a bilancio e l'effettiva disponibilità di cassa;
- ulteriore 50% del contributo complessivo, in base allo stato di avanzamento della spesa, così come rilevato dal Sistema Informativo;
- saldo, a seguito dell'espletamento dei previsti controlli sull'operazione da parte dell'Autorità di Gestione del POR. Piemonte FSE 2014-2020.

16. AIUTI DI STATO

La presente misura non configura aiuti di Stato così come definiti all'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

17. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

18. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2.220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con Determinazione n. 1610-1684 del 21.12.2018.

19. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Per quanto attiene ai contenuti e le modalità di realizzazione dei controlli si rinvia a quanto definito nei dispositivi attuativi e nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Coesione Sociale.

Il termine di conclusione del procedimento di approvazione del Progetto è pari a 60 giorni dalla data di presentazione del medesimo.

21. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Coesione sociale, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente Misura 1.8vii.5.3.01 e per la concessione di un contributo ex art. 12 della Legge 241/1990.

La medesima Direzione garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1304/2013. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del beneficiario titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)," di seguito RGPD, si informa che i dati personali forniti alla Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte dal legale rappresentante del Soggetto proponente saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (RGPD, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs.10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali), nonché dalle disposizioni regionali in materia. I dati personali acquisiti saranno:

- raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;

- utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; in particolare:
 - istruttoria, mediante verifica di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione dei contributi previsti;
 - verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell'erogazione dei contributi concessi, controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito del procedimento;
 - monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a contributo;
 - comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico, dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo, denominazione del progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo).
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte.
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it.
- I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico.
- I dati personali forniti non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);

- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
- Ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Il beneficiario dovrà indicare nel Progetto e dovrà sottoscrivere che ha preso visione e compreso le informazioni contenute nel presente paragrafo in merito al trattamento dei dati personali.

23. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

23.1 RIFERIMENTI COMUNITARI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e s.m.i. e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (d’ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020).
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 5566 final del 17 agosto 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9914 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Piemonte – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia CCI 2014IT05SFOP013.

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

23.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme sul procedimento amministrativo.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. .
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

23.3 RIFERIMENTI REGIONALI

- L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 - Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.
- L.R. n. 23 del 29.10.2015 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
- L.R. n. 26 del 22.12.2015 - Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.
- L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 - Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

- D.G.R. n. 57-868 del 29.12.2014 “Reg. (UE) n. 1303/2013 di riapprovazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12.12.2014”.
- D.G.R. n. 15-1644 del 29.06.2015 di presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.
- D.G.R. n. 25-4110 del 24.10.2016, in esecuzione dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con la quale la Giunta regionale ha designato la Direzione "Coesione sociale" quale Autorità di Gestione e il Settore "Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie" quale Autorità di Certificazione del POR della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE per la Programmazione 2014/2020, CCI 2014IT05SFOP013;
- Determinazione n. 807 del 15.11.2016, ai sensi dell'art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013, di approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013.
- D.G.R. n. 28 – 7566 del 21.09.2018 di riapprovazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte – CCI 2014IT05SFOP013 - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”. Presa d'atto della Decisione C(2018)5566 del 17.08.2018.
- D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”.
- D.G.R. 28 settembre 2018, n. 1-7574 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa.”
- Determinazione n. 1610-1684 del 21.12.2018 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018”.
- Determinazione n. 219 dell'8 marzo 2019 “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28 settembre 2018, n. 1-7574 per le finalità della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte, nell'ambito delle attività riconducibili alla Programmazione 2014-2010 del POR FSE”.